



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 del 22/06/2017

OGGETTO : Vertenza Comune di Curinga c/ Irit S.r.l. - Proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza di 1° n.1240/2016 innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro e nomina legale.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno**, alle ore **17,00**, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Antonio	Assessore	X	
		Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con atto di citazione notificato in data 19.06.2007 la IRIT S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio il sig. Currado Giuseppe in qualità, all'epoca dei fatti, di assessore ai lavori pubblici del Comune di Curinga, nonché lo stesso Comune in persona del sindaco *pro-tempore*, chiedendo, in conseguenza dell'esecuzione di taluni lavori di manutenzione straordinaria che sarebbero stati realizzati per l'illuminazione di un campetto di calcio comunale, la condanna al pagamento in solido dei due convenuti della somma di euro 11.937,05. In subordine la predetta ditta chiedeva la condanna in via esclusiva del Comune di Curinga al pagamento delle somme come sopra indicate ex art. 20141 c.p.c., oltre interessi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 05/11/2007, esecutiva, veniva affidata la difesa delle ragioni del Comune all'avvocato Pietro Caruso, con studio legale a Filadelfia (VV) in via William penn, n.14;
- il Comune di Curinga si costituiva, con il predetto avvocato, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 19/11/2007, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale veniva impugnato e contestato integralmente quanto *ex adverso* sostenuto ed argomentato da parte attrice;
- in giudizio si costituiva, altresì, il sig. Currado Giuseppe come rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Cervadoro con studio in Lamezia Terme alla via G. Marconi n.72/a;
- entrambi i convenuti chiedevano al giudice di dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva ed, in subordine il rigetto della domanda attrice. Il sig. Currado Giuseppe, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse riconosciuto un ingiustificato arricchimento dell'Ente per le attività svolte dalla società attrice;
- con sentenza n.1240/2016 il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della I.R.I.T S.r.l. in persona del legale rappresentante della somma di euro 7.759,08, oltre IVA, dichiarando, altresì, integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio;

ATTESO CHE si ravvisa l'opportunità di interporre appello avverso la predetta sentenza, in quanto si ritiene, anche su parere dell'Avv. Pietro Caruso che ha curato il giudizio di 1° grado, che la stessa possa essere riformata in senso favorevole per l'Ente.

RILEVATO che il predetto legale, contattato dall'Ente, per le vie brevi, ha comunicato in data odierna di voler rinunciare, stante la ristrettezza dei termini per la preparazione degli atti, all'incarico della difesa del Comune di Curinga in un primo tempo accettato e formalizzato con la proposta di deliberazione di G.C. n.89 del 15/06/2017 che non essendo esecutiva in quanto mai pubblicata, per quanto sopra, si ritiene non adottata, senza necessità di revoca espressa.

RITENUTO che nella fattispecie occorre provvedere con urgenza, in ragione della necessità di avanzare ricorso in appello entro il termine di decadenza previsto dalla legge, in scadenza il prossimo 26 giugno c.a..

RITENUTO, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, non esistendo un ufficio legale presso il Comune medesimo.

CONSIDERATO che:

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016.

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione, intende adottare un regolamento in materia ed autorizzare l'avvio delle procedure per la redazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli avvocati ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni, al quale attingere per l'attività di assistenza legale.

RITENUTO, quindi, necessario, nelle more della pubblicazione degli atti di cui sopra, al fine di tutelare i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale, autorizzare il Sindaco a farsi rappresentare e difendere nel procedimento giudiziale di appello avverso alla sentenza di cui trattasi, conferendo incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, all'Avv. Amalia Nicolazzo (C.F.: NCLMLA83B46M208P), con studio legale a Lamezia Terme in via Abba n.5, che, appositamente contattata per le vie brevi, stante l'urgenza per l'imminente scadenza dei termini dell'appello, si è resa disponibile ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente nella vertenza in questione pur nella ristrettezza dei termini per la preparazione del ricorso *de quo*.

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- gli artt.li 4 e 17 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 49 del 24/05/2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 153 del 06/11/2014;
- Il Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione commissariale, con i poteri del Consiglio comunale, n. 1 del 23/01/2013;
- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza 2016/2018 approvato con deliberazione di G.C.n.7 dell'11/03/2016;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.3, astenuti 1 (Maiello Patrizia), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Richiamare la premessa, con quanto in esso espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di proporre appello avanti alla Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.1240/2016 pronunciata nella causa iscritta al n.1812 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, vertente tra la società I.R.I.T S.r.l. (P.IVA 01880210792) , in persona del suo legale rappresentante, contro Currado Giuseppe, C.F.: CRRGPP48S25D218W e Comune di Curinga, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Di affidare incarico, a tale scopo, per quanto esposto in narrativa, all'Avv. Amalia Nicolazzo (C.F.: NCLMLA83B46M208P), con studio legale a Lamezia Terme in via Abba n.5;

Di prendere atto che il difensore così incaricato potrà assumere tutte le iniziative e promuovere tutte le azioni e le attività processuali necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

Di dare mandato al Sindaco, ai sensi dell'art.45 comma 1 lettera g dello Statuto comunale, nell'interesse e per conto del Comune che rappresenta, di sottoscrivere la relativa procura speciale in favore del predetto legale, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo avvocato.

Di riservare a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Legali il successivo impegno di spesa in favore del legale incaricato, previa sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico da stipulare con il predetto legale nel rispetto dello schema adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.n.67 del 10/05/2011, come successivamente modificata con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della giunta Comunale n.4 del 09/07/2012.

Di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, si considera non adottata la proposta di deliberazione di G.C. di cui al progressivo n.89 del 15/06/2017, non esecutiva in quanto mai pubblicata.

Di trasmettere al legale di cui sopra copia della presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line ed, ai sensi dell'art.15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Di rendere la presente deliberazione, in ragione della necessità di avanzare ricorso in appello entro il termine di decadenza previsto dalla legge, in scadenza il prossimo 26 giugno, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 .

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

☒ **Giunta Comunale n° 99 del 22/06/2017**

☐ **Consiglio Comunale**

OGGETTO: *Vertenza Comune di Curinga c/ Irit S.r.l. - Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza di 1° n.1240/2016 innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro e nomina legale.*

PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F.to Dott.ssa. Patrizia Giovanna Maiello


► Il Segretario Comunale

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.4083 .

Data 23/06/2017



► Il Responsabile

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 23/06/2017



► Il Responsabile

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme all'originale

Il segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà

Curinga 23/06/2017
